

LE S.R.L.:

una introduzione

anticipiamo alcuni argomenti della videoconferenza del prossimo 8 Novembre

a cura di
Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

PREMESSA:

LA SRL/S

La categoria delle s.r.l. si è arricchita quest'anno di due nuove specie: la s.r.l. semplificata e quella a capitale ridotto. Il travaglio non è stato indolore. La s.r.l. semplificata (d'ora in avanti la chiameremo per brevità srl/s) è stata concepita con il **decreto legge 24.01.2012 n.1, art.3**, con il titolo "accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata", con cui è stato inserito nel Codice Civile il nuovo **articolo 2463-bis**.

La norma è stata poi modificata dalla legge di conversione del D.L.1/2012, la **legge 24.03.2012 n.27**, ma poco importa perché solo con il **D.M. GIUSTIZIA 23.06.2012 n.138** ha finalmente preso vita la srl/s e si sono costituite le prime società (dal 29 Agosto 2012).

Dal 24 gennaio 2012 ad oggi, grazie a notevoli discussioni dottrinali e scontri di pensiero, si è finalmente disegnata la definitiva fisionomia della srl/s, che riassumo:

SOCI -al momento della costituzione	Solo persone fisiche con età inferiore a 35 anni
SOCI – post costituzione	I soci fondatori possono proseguire la loro attività anche dopo il compimento dei 35 anni ¹
Amministratori	Scelti solo tra soci (nello schema originario, potevano anche essere non soci)
Capitale sociale	Minimo 1 euro – Massimo 9.999,99 euro – va sottoscritto e versato per intero al momento della costituzione – solo in denaro e solo nelle mani degli amministratori
Atto costitutivo	Modello standard – v.D.M.23.06.2012 n.138 - L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Per questo tipo di società esamineremo nel dettaglio:

1. Come e quando è possibile utilizzarla al meglio
2. La sua unipersonalità
3. Le cause di scioglimento e le modalità di liquidazione
4. Le problematiche collegate alle perdite ed al loro rapporto con il capitale sociale
5. La battaglia tra Notai e resto del mondo economico a proposito della gratuità o meno di integrazioni dell'atto costitutivo....

▶▶ LA SRL/C

La srl a capitale ridotto si differenzia dalla srl/s per la mancanza di un limite anagrafico d'età per potervi partecipare. Nasce come costola della srl/s², in quanto non ha una sua regolamentazione nel Codice Civile e viene introdotta nel diritto italiano con il **D.L. 22.06.2012 n.83, art.44**, in vigore dal 26.06.2012 e convertito in **legge 07.08.2012 n.134**.

Quindi è recentissima ed è l'ultima nata nella famiglia delle s.r.l..

¹ In senso conforme, in ordine cronologico: **25.03.2012** Econ-Test (R.Mazzanti) "LA TRASFORMAZIONE non è più necessaria quando i soci oltrepassano il limite di 35 anni di età; la società quindi resta in piedi con i vecchi soci anche se non più "giovani" + **18.04.2012** Eutekne (A.Borgoglio) "se si esclude l'ipotesi di un legislatore sprovvisto di fini....sia la volontà di consentire che le srls possano proseguire anche dopo che i soci abbiano superato tale limite anagrafico"....+ **06.10.2012** Notai Triveneto – massima R.A.3. In senso contrario: A.Busani – Sole 24 Ore del 19.08.2012

² Questo perché la legge apre con l'inciso: "fermo restando quanto previsto dall'art.2463-bis c.c....."

Essendo figlia della srl/s, per quanto non espressamente previsto dalla norma di legge, vale quanto indicato dall'art.2463-bis del Codice Civile.

Le ultime indicazioni di prassi, sono costituite dalla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.182223 del 30.08.2012, che recita, tra l'altro:

Se, infatti, ai sensi di detto comma, la s.r.l. a capitale ridotto «può essere costituita [...] da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione»; e se, ne contempo, ai sensi del comma 4-bis, i giovani di età inferiore a trentacinque anni possono intraprendere «l'attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto»; sembra doversene dedurre che il primo comma, seppure attraverso una formulazione francamente decettiva, intende esprimere il concetto che la s.r.l. a capitale ridotto può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni.

SOCI -al momento della costituzione	Solo persone fisiche con età superiore o inferiore a 35 anni
SOCI – post costituzione	Nessuna limitazione
Amministratori	Scelti anche tra non soci
Capitale sociale	Minimo 1 euro – Massimo 9.999,99 euro – va sottoscritto e versato per intero al momento della costituzione – solo in denaro e solo nelle mani degli amministratori
Atto costitutivo	Nessuna particolarità rispetto alla srl tradizionale.

Per questo tipo di società esamineremo nel dettaglio:

1. Come e quando è possibile utilizzarla al meglio
2. La sua unipersonalità
3. Le cause di scioglimento e le modalità di liquidazione
4. Le problematiche collegate alle perdite ed al loro rapporto con il capitale sociale

▶▶ LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETA' ESTINTE

Delicatissima la questione della sorte dei rapporti Fisco-S.r.l. estinta. Ricordiamo che la società si estingue dal momento in cui avviene la cancellazione dal Registro delle Imprese e non dal momento in cui estingue la sua ultima pendenza (principio valido prima della riforma del diritto societario, avvenuta con effetto dal 01.01.2004).

La giurisprudenza non appare ancora uniforme in materia, soprattutto tributaria, perché le sentenze nel tempo hanno fornito un quadro a volte poco chiaro.

Sembra prevalere il principio secondo cui se l'accertamento è notificato dopo la cancellazione, l'azione può proseguire verso i soci, se hanno percepito somme durante la liquidazione.

Se invece l'accertamento è stato impugnato dalla società, poi cancellata durante il processo, si avvera una successione dei soci solo se questi hanno percepito somme durante la liquidazione.

Il quadro complessivo potrebbe essere il seguente:

Effetti verso la società	<p>Con la cancellazione avvenuta prima della notifica dell'accertamento, il Fisco non può proseguire alcuna azione accertatrice né verso la società, né verso i soci di una srl a ristretta base sociale (C.t.r. Veneto 58/08/12 – 07/10/2012).</p> <p>Con la cancellazione avvenuta prima della notifica dell'accertamento, questo non può più essere notificato al liquidatore, quale ultimo legale rappresentante ma solo ai soci che hanno percepito quote di liquidazione (c.t.p. Milano 94/03/11)</p> <p><i>(ma in senso contrario la c.t.p. 327/05/11 del 26.10.11, secondo cui la notifica al liquidatore è legittima in presenza di debiti di cui non poteva non essere a conoscenza...)</i></p>
Effetti verso i soci	Vedi sopra.
Successione processuale	<p>Sono illegittime le iscrizioni a ruolo e le cartelle notificate alla società estinta o al suo ultimo legale rappresentante, perché non si verifica per essi alcuna successione nella posizione che era della società (C.t.R. Lombardia 79/08/11)</p> <p>I soci che hanno percepito somme durante la liquidazione succedono alla società nel processo tributario da questa cominciato prima di estinguersi (Cassazione 7676 del 16.05.2012)</p>
Effetti verso i liquidatori, soci e amministratori	<p>Si ritiene che permanga la responsabilità civilistica ex art.36 del d.p.r.602/73 del liquidatore e dell'amministratore (<i>che ha compiuto liquidazione "di fatto"</i>), per i debiti del periodo di liquidazione e dei due precedenti, se vengono pagati debiti di rango inferiore a quelli fiscali. Lo stesso vale per i soci che hanno ricevuto somme o altre utilità nei due esercizi precedenti la liquidazione e durante la stessa.</p>

▶▶ LE IPOTESI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Quando una srl ha subito perdite tali da portare il capitale al di sotto del minimo, occorre procedere – ex art.2482 ter – alla immediata convocazione dell’assemblea affinché decida di ridurre il capitale e poi il suo riaumento almeno fino al minimo. Oppure la trasformazione della società.

Il documento IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) del Giugno 2011 ha affrontato uno dei casi più ricorrenti nella nostra operatività quotidiana, ovvero la società a responsabilità limitata che avendo subito perdite superiori al terzo e comportanti la discesa del capitale al di sotto del minimo, non intenda proseguire oltre nell’attività sociale.

In questo caso, non essendo stata scelta l’alternativa “trasformazione”, si dovrebbero operare due distinte operazioni:

assemblea per la riduzione del capitale e suo riaumento al minimo	Art.2482-ter c.c. – è evidente che questa assemblea dovrebbe precedere quella di scioglimento anticipato e di avvio della liquidazione.
Assemblea per la nomina dei liquidatori	Art.2487 c.c.

➤ A questo punto l’interrogativo è il seguente:
una srl in liquidazione deve comunque possedere un capitale non inferiore al minimo di legge ? E se non è così, è necessario tenere due assemblee separate ?

Il documento Irdcec – che commenteremo in modo approfondito – ha individuato due soluzioni alternative, sulla base delle massime emanate dal Notariato del Triveneto, che [approfondiremo nella videoconferenza del 8/11](#).

5 novembre 2012
Roberto Mazzanti

Altri argomenti della videoconferenza in programma (sintesi):

1. Il problema del rapporto con il mondo bancario quando la società opta per la liquidazione
2. Quando non serve il Notaio per la nomina dei liquidatori
3. Il bilancio finale di liquidazione
4. Il recesso del socio – trattamento civile e fiscale

Il tutto sarà illustrato in maniera piana e collegata a casi pratici e a scelte di convenienza/opportunità aziendale.

[Se vuoi partecipare alla videoconferenza clicca qui...](#)